



Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare

art. 53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006

Lavori di realizzazione del Blocco «R» del Policlinico di Monserrato

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) a tutto il 28 luglio 2015

**Scadenza presentazione dei quesiti: ore 12:00 di lunedì 14 settembre 2015
(punto IV.3.3) del bando di gara**

Quesito n. 1 del 02 luglio 2015 – Requisiti dei progettisti

Con riferimento al Disciplinare di Gara – art. 3.3.3 - si chiede di confermare se un servizio prestato per la Progettazione Preliminare di un Ospedale nell'ambito di un Appalto Integrato possa essere accreditato pur trattandosi di un'opera non eseguita.

Nella fattispecie la Stazione Appaltante è pubblica ed il servizio è stato prestato per la Mandataria che è un'Impresa privata.

Risposta al quesito n. 1

All'articolo 3.3.3, lettera b), sub. b.5), del Disciplinare di gara si dispone «i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che per committenti privati; in caso di servizi di progettazione, se svolti per committenti pubblici non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati; se svolti per committenti privati i lavori progettati devono essere stati eseguiti», in applicazione letterale dell'articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2567).

La questione pertanto si riduce alla considerazione se una progettazione svolta nell'ambito di un appalto integrato per conto di un'impresa privata (si presume concorrente) sia da considerare nella sfera pubblica (quindi ammissibile come requisito anche se il lavoro non è stato eseguito) o nella sfera privata (quindi ammissibile solo se il lavoro sia stato realizzato). La conclusione non può discostarsi dall'arresto giurisprudenziale citato, che riguardava proprio la progettazione per conto dell'impresa nell'ambito di un appalto integrato.

Per completezza si segnali che il quesito presenta una contraddizione di fondo: come possa il progettista aver redatto un "progetto preliminare" per un'impresa privata se nell'appalto integrato (di questo si tratta) per regola normativa il progetto preliminare è posto indefettibilmente a base di gara e, pertanto, deve essere redatto inderogabilmente dalla Stazione appaltante pubblica.

Quesito n. 2 del 07 luglio 2015 – Requisiti dei progettisti (classificazione dei lavori)

Con riferimento alla procedura in oggetto, si pone il seguente quesito:

Premesso che l'art. 8 del d.m. 31/10/2013, n. 143 recita che «la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera»

si CHIEDE se la categoria S.06 (grado complessità 1,15 - corrispondenza L. 143/49 Ig-IXc) copre la categoria S.04 (grado di complessità 0,90 - corrispondenza L. 143/49 IXb) richiesta dal bando.

Risposta al quesito n. 2

La risposta è affermativa, come peraltro risulta all'articolo 3.3.3, lettera b), punto sub. b.1) del Disciplinare di gara.

Quesito n. 3 del 17 luglio 2015

Con riferimento alla documentazione di gara pubblicata sul vostro sito web nella cartella "Pareri e verbali", ed in particolare al ultimo comma del documento: "Allegato – Nulla osta di fattibilità antincendio" che testualmente riporta:

"In occasione della progettazione antincendio che sarà sottoposta a valutazione ai sensi dell'art. 3 DPR 151/2011, sarà necessario rivisitare anche le parti esistenti nel caso siano previste e/o state apportate modifiche rispetto a precedente pareri rilasciati da questo Comando";

Si chiede di conferma che gli eventuali interventi di adeguamento antincendio sugli edifici esistenti sono esclusi dall'appalto in oggetto.

Risposta al quesito n. 3

Si conferma che nell'appalto in oggetto non sono compresi lavori di adeguamento antincendio sugli edifici esistenti del Policlinico Duilio Casula.

Quesito n. 4 del 23 luglio 2015 – Consorzi di cooperative e consorziati

Lo scrivente consorzio (omissis) in relazione alla gara d'appalto dei lavori in oggetto, chiede di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società cooperative di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, possa concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006 il quale, a sua volta, affiderà l'esecuzione dei lavori ai propri consorziati.

Risposta al quesito n. 4

In merito al quesito posto si ricorda che l'unico specifico adempimento imposto ai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e quello di indicare, in sede di offerta, per quali

consorziate il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, come disposto dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

Tuttavia, constatata la evidente volontà di effettuare una designazione "a cascata" si ritiene utile segnalare che il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 maggio 2013, n. 14, ha reso un'autorevole interpretazione in merito ai così detti "consorzi a cascata", dal quale non vi è motivo di discostarsi.

Quesito n. 5 del 28 luglio 2015 – Elementi di valutazione - Versatilità d'uso degli spazi del Blocco R2
--

In relazione al punto "4.1 Offerta Tecnica – Elementi di valutazione e sub-elementi, versatilità d'uso degli spazi del blocco R2" e con riferimento specifico alla versatilità d'uso degli spazi auditorium del Blocco R2, all'uso della volumetria ai livelli 0,00 e 3,50 m del blocco R2 ed alla possibilità di contemperare la destinazione ad auditorium con la realizzazione di spazi ad uso del personale (eventuale mensa aziendale), si chiede che vengano forniti i seguenti chiarimenti:

Quesito 1 – Eventuale mensa aziendale.

- a) Si chiede conferma che si tratta di locali con sola somministrazione di pasti ed è esclusa la presenza di un centro di cottura;
- b) Si chiede di fornire, ai fini del dimensionamento degli ambienti, il n. di coperti e turni o in alternativa il n. di utenti previsti (interni ed eventuali esterni);
- c) Si chiede conferma che gli spazi richiesti sono in sostituzione di quelli attualmente presenti nel blocco M, oltre che di quelli citati a pag. 8 del documento O RL 02 Relazione Sanitaria: *"mentre la mensa ed altri servizi necessari per il personale dipendente sono previsti con altro progetto in un edificio che sarà realizzato dietro il corpo Q"*;

Quesito 2 – Auditorium

- a) Si chiede conferma che l'auditorium deve poter essere suddiviso in 3 sale autonome (due da 50 posti e una da 150 posti) e, all'occorrenza, deve funzionare come un'unica sala da 250 posti (cfr. pag. 6 del documento O RL 02 Relazione Sanitaria) e non da 374 posti come indicato negli elaborati grafici (tav. P0000A2103);
- b) Si chiede conferma che la eventuale rimodulazione della volumetria dell'auditorium è relativa ai soli spazi interni e non deve comportare modifiche alla sagoma del blocco R2.

Risposta al quesito n. 5

In merito al quesito posto si comunica quanto segue:

Quesito 1 – eventuale mensa aziendale:

- a) *Si conferma che si tratta di locali con sola somministrazione di pasti ed è esclusa la presenza di un centro di cottura;*
- b) *Il n. di coperti e turni e il n. di utenti previsti (interni ed eventuali esterni) è stimato rispettivamente pari a 50 coperti, 3 turni e 150 utenti (personale dipendente o soggetti autorizzati);*
- c) *Gli spazi oggetto di considerazione risultano sia in sostituzione che in aggiunta di quelli attualmente presenti nel blocco M (a seguito della realizzazione dell'ampliamento in*

appalto il carico di utenza risulterà considerevolmente accresciuto) e, in ogni caso, non sono quelli citati a pag. 8 del documento O RL 02 Relazione Sanitaria ossia quelli previsti in un altro progetto e in un edificio che sarà realizzato dietro il corpo Q.

Quesito 2 – Auditorium:

- a) L'auditorium in offerta potrebbe anche non consentire di essere suddiviso in 3 sale autonome (due da 50 posti e una da 150 posti) nè, all'occorrenza, funzionare come un'unica sala da 250 posti (l'indicazione dei 374 posti riportata nell'elaborato grafico tav. P0000A2103 costituisce refuso) in quanto una simile proposta risulterebbe comunque conforme alla specifica regolazione che, a termini dell'art. 76 del D.Lgs 163/06, il Disciplinare di Gara riserva alle varianti. È piuttosto importante ricordare che, l'Amministrazione, ha riservato una premialità di significato (10 punti) alle soluzioni che, tra le altre, riescono a fornire il più versatile e compatibile utilizzo della volumetria ai livelli 0,00 e 3,50 del blocco R2.*
- b) L'eventuale rimodulazione della volumetria dell'auditorium è sicuramente possibile per gli spazi interni mentre, per quanto concerne gli esterni, si conferma che ogni modifica introdotta deve rientrare all'interno dell'assetto plani volumetrico richiamato all'articolo 4.1 del Disciplinare di gara (volumetria prevista, altezze massime fuori terra, articolazione in n. 4 blocchi e disposizione spaziale degli stessi)*